

Richiamati:

- la Legge n. 289 del 12 dicembre 2002, "Legge Finanziaria 2003", in particolare l'art. 46, comma 2, che rimanda a successivo Decreto Ministeriale il riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali prevedendo che il 10% dello stesso sia destinato al sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;
- il Decreto Ministeriale 18 Aprile 2003 "Riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2003" con il quale era stata operata la ripartizione delle risorse afferenti al Fondo Nazionale delle Politiche sociali per l'anno 2003, prevedendo, tra l'altro, che il totale finanziamento alle Regioni e' comprensivo della quota del 10% da destinare agli interventi previsti dall'art.46, comma 2, della legge 289/2002 sopra richiamato;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n.514/2003 "Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art.47, comma 3, della Legge Regionale n.2/2003. Stralcio piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art.27 della Legge Regionale n.2/2003" mediante la quale la Regione Emilia Romagna ha definito gli obiettivi, i destinatari, i requisiti degli alloggi ed i criteri di ripartizione, nonche' le risorse complessivamente disponibili destinate alla realizzazione dell'intervento;
- le deliberazioni: di G.R. n. 2326 del 24/11/2003 e di C.R. n. 615 del 16/11/2004 che hanno approvato il riparto di dette risorse fra i Comuni dell'Emilia Romagna a tensione abitativa, destinando al Comune di Cattolica un finanziamento per la concessione di n.6 "Buoni Casa" per l'importo di E. 5.198,12 cadauno per un totale di E. 31.188,72.

Preso atto che applicando i criteri regionali il numero delle richieste di coppie residenti in Cattolica e che hanno contratto matrimonio nel 2002/03/04 potrebbe essere superiore ai buoni disponibili;

Ritenuto pertanto necessario stabilire dei criteri di preferenza da applicare ai fini della formazione della graduatoria delle domande presentate, determinando che la graduatoria, formulata in ordine crescente di reddito ISEE, a parità di reddito, darà la precedenza come segue:

- 1 - presenza di figli nella famiglia di nuova costituzione e loro numero;
- 2 - la coppia più giovane;

Preso atto che l'importo complessivo di E. 31.188,72 verrà gestito attraverso partite di giro;

Ritenuto quindi di approvare il bando predetto;

A voti palesi unanimi,

DELIBERA

- di approvare il Bando per l'assegnazione di n.6 "BUONI CASA" da E. 5.198,12 cadauno destinati a giovani coppie per l'acquisto della prima casa, allegato alla presente sotto la lettera A);

- di individuare nella condizione economica del nucleo familiare il criterio di preferenza da applicare ai fini della formulazione di una graduatoria delle domande presentate, per l'individuazione dei beneficiari dei contributi, determinando che la graduatoria dovrà essere formulata in ordine crescente di reddito ISEE e che, a parità di reddito, la precedenza dovrà essere determinata con l'applicazione dei seguenti fattori:

1. presenza di figli nella famiglia di nuova costituzione e loro numero;

2. la coppia più giovane;

- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione della graduatoria così formulata;

- di dare atto che l'importo complessivo di E. 31.188,72 destinato all'erogazione dei contributi di cui trattasi, verrà gestito attraverso partite di giro;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 130 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
